



Numero 23°/2015

Belgio: Fondo Vittime Amianto (AFA): bilancio di 8 anni di attività

Da alcuni mesi nel nostro Paese si sta discutendo del Fondo Vittime Amianto dopo la sua estensione anche alle vittime “civili” di questo materiale.

Appare, dunque, opportuno ed utile verificare quanto avviene negli altri Paesi che hanno introdotto già da tempo questa forma di tutela, partendo dall’esperienza belga.

Nell’ambito del Fondo Malattie Professionali (FMP) Belga è stato istituito dalla Legge-programma del 27 dicembre 2006 (titolo IV, capitolo VI, articoli da 113 a 133) un “Fondo Speciale Amianto” (AFA) che indennizza sia le vittime per esposizioni in ambito professionale che per esposizioni di tipo ambientale o in quanto parente convivente con un esposto professionale sia, infine, per esposizioni di tipo hobbistico.

IL finanziamento del Fondo è assicurato congiuntamente dallo Stato (con un montante annuale di 10 milioni di euro indicizzati ogni 31 gennaio con decisione del Re), da contributi sociali e da “donazioni”.

Il Fondo amianto perviene ad indennizzare esclusivamente: mesotelioma ed asbestosi oltre ad altre malattie determinate “dal Re” e di cui sia dimostrata la derivazione da una esposizione all’amianto.

Ad oggi il Fondo amianto (Arrete Royal dell’11 marzo 2007) ammette alla tutela le seguenti patologie:

- 1) ispessimenti pleurici diffusi se bilaterali (in quanto assimilati all’asbestosi);
- 2) mesotelioma
- 3) asbestosi

e per la sola asbestosi deve essere dimostrata una esposizione ad almeno 25 fibre/anno.

Ad oggi, dunque, il AFA non indennizza le placche pleuriche, il tumore del polmone ed il tumore della laringe, che sono invece riconosciuti come malattie professionali ad opera del FMP.

Dalla sua creazione (e dunque in 8 anni) il Fondo AFA ha riconosciuto 1453 malati di mesotelioma, 1153 erano lavoratori esposti professionalmente all’amianto (il 67% di questi casi provengono dal settore privato).

Per gli altri 338 malati si è pervenuti al riconoscimento sulla base di una esposizione non-professionale.

Nella maggior parte dei casi si trattava di casi che avevano abitato nelle vicinanze di una industria dell'amianto, o che avevano un congiunto che lavorava in una di queste industrie ma vi sono anche stati casi di utilizzatori dell'amianto nelle attività di bricolage.

Per l'insieme di questi ammalati di mesotelioma il Fondo ha assunto 2402 decisioni positive, che hanno portato all'attribuzione o di una rendita mensile di 1723,05 euro pagata alla vittima stessa o una liquidazione in capitale (che ammonta a 34.461 euro) riconosciuta al congiunto, ex-congiunto o figlio dopo il decesso.

Inoltre sono stati ammessi alla tutela 735 casi di asbestosi di cui 690 in lavoratori che sono stati esposti durante la loro carriera lavorativa all'amianto in quanto lavoratori del settore privato.

Un soggetto affetto da asbestosi riceve una rendita mensile pari a 17,23% per ogni punto percentuale di invalidità.

Inoltre dal 1 aprile 2014 una nuova legge permette alle vittime ambientali ed ai lavoratori autonomi di beneficiare dell'intervento dell'AFA nel campo delle cure sanitarie e anche per l'aiuto da parte di terzi.

Dall'aprile 2014 sono stati accordati 25 "aiuti da parte di terzi", in tutti i 25 casi si è trattato di lavoratori affetti da mesotelioma.

Veniamo infine alle modalità di riconoscimento a titolo di Fondo Vittime Amianto.

Nel caso di mesotelioma se la patologia è già stata riconosciuta come professionale ad opera del FMP l'esposizione all'amianto risulta provata e non vi è necessità di ulteriori approfondimenti.

Nel caso in cui il richiedente non abbia un riconoscimento come MP, la dimostrazione della esposizione all'amianto è demandata agli ingegneri del servizio "prevenzione ed esame del rischio" del FMP.

A patto di essere avvenuta in Belgio ogni esposizione all'amianto può rientrare nell'ambito dell'AFA che sia professionale o extraprofessionale. In ogni caso l'indagine, in accordo con le conoscenze scientifiche più recenti, non prevede calcoli di dose cumulata.

Nel caso dell'asbestosi è richiesto il superamento della soglia di 25 fibre/cm³ per anno.

Pur tuttavia il Fondo ha stabilito che l'esposizione professionale in alcune mansioni per almeno 10 anni ed anteriore al 1985 abbia determinato sicuramente il superamento di questo livello espositivo.

Nel caso in cui il calcolo espositivo non sia possibile "si dovrà fare riferimento ai dati biometrologici per valutare se il grado di esposizione sia stato sufficiente a determinare la fibrosi polmonare".

Inoltre la normativa indica anche la latenza minima fra inizio dell'esposizione e comparsa della malattia, latenza che come nel caso del mesotelioma è indicata in 10 anni.

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all'indirizzo m.bottazzi@inca.it, r.bottini@inca.it